



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2011/0438(COD)

26.9.2012

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Relatore per parere: Birgit Sippel

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva sugli appalti pubblici presentata dalla Commissione riveste un ruolo decisivo nel quadro della strategia "Europa 2020" per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2010)2020). Gli appalti pubblici devono promuovere in modo efficace un elevato livello di occupazione e contribuire al raggiungimento di altri obiettivi, in particolare nell'ambito della politica sociale e ambientale.

La proposta della Commissione mira da un lato ad "accrescere l'efficienza della spesa per garantire i migliori risultati possibili, in termini di rapporto qualità/prezzo" e dall'altro lato a offrire ai committenti la possibilità di fare "un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni quali la tutela dell'ambiente [...] la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale e infine la garanzia delle migliori condizioni possibili per la fornitura di servizi pubblici di elevata qualità". Tale approccio è da accogliere favorevolmente, ma le proposte della Commissione restano troppo limitate e troppo poco vincolanti, in particolare per quanto concerne la sostenibilità sociale.

Nell'Unione europea, le autorità pubbliche spendono circa il 18% del PIL per gli appalti di forniture, opere e servizi, il che significa che la riforma delle disposizioni relative agli appalti pubblici può essere una leva decisiva per creare una società più sostenibile. Poiché si tratta di denaro pubblico, è particolarmente importante non utilizzarlo unicamente per obiettivi a breve termine, ma considerarlo come un investimento a lungo termine per la società.

A tale fine, è necessario adottare un approccio più ampio, accordando particolare importanza ai seguenti punti:

- Il criterio del costo più basso deve essere eliminato tout court. Il criterio dell'"offerta economicamente più vantaggiosa" è sufficientemente flessibile da inglobare anche il prezzo dell'offerta. Per precisare cosa si intende per "offerta economicamente più vantaggiosa", è opportuno utilizzare la denominazione "offerta economicamente più vantaggiosa e sostenibile" (MEAST).
- Le norme applicabili in campo sociale e occupazionale non devono essere citate soltanto nei considerando, ma anche nel testo degli articoli. Tutte le disposizioni applicabili sul luogo di lavoro e definite da accordi internazionali e normative europee, nonché dalla legislazione nazionale, da lodi arbitrali o contratti collettivi, devono essere applicate anche nelle situazioni transfrontaliere.
- Le amministrazioni aggiudicatrici devono inoltre avere la possibilità di integrare altre tipologie di criteri sociali nelle specifiche tecniche e/o nei criteri di aggiudicazione, ad esempio la creazione di opportunità di lavoro per i gruppi svantaggiati, la parità, l'accesso a iniziative di formazione o il commercio etico. Fin dall'avvio della procedura è necessario poter valutare se l'offerente è in grado di soddisfare anche tali criteri. Occorre inoltre includere i costi sociali esterni che hanno un legame con l'oggetto dell'appalto.
- I criteri devono essere rinforzati nel caso di offerte particolarmente basse; è sufficiente che l'offerta sia del 25% inferiore rispetto alla media delle offerte presentate, o del 10% più bassa rispetto all'offerta immediatamente superiore, perché sia giustificata la verifica di

determinati elementi.

- Le disposizioni contenute nella proposta della Commissione relative al subappalto non sono sufficienti. L'offerente non deve solamente essere tenuto a indicare nella sua offerta l'intenzione di ricorrere a subappaltatori, ma deve anche indicarli per nome e permetterne l'identificazione comunicandone il recapito e i rappresentanti legali. Inoltre, il contraente principale e tutti i subappaltatori intermedi devono poter essere ritenuti responsabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di diritto previdenziale e del lavoro, di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e di condizioni lavorative.
- Il nuovo capitolo relativo ai servizi sociali deve permettere una migliore protezione della qualità dei servizi alla persona. A tale fine, determinati criteri qualitativi devono avere carattere obbligatorio. L'aggiudicazione degli appalti non deve in alcun caso essere effettuata unicamente sulla base del prezzo più basso. È inoltre necessario completare il capitolo con disposizioni sui criteri di esclusione, sul subappalto e sul rispetto delle norme sociali e di diritto del lavoro applicabili sul luogo di lavoro.
- Ai fini di una corretta attuazione, è importante completare il capitolo IV relativo alla governance. I contraenti per i quali si constatano carenze significative e persistenti nell'esecuzione degli appalti devono essere iscritti in un registro accessibile alle amministrazioni aggiudicatrici e ciò deve poter giustificare un'esclusione. L'applicazione delle disposizioni relative agli appalti pubblici, in particolare delle norme sociali e di diritto del lavoro applicabili sul luogo di lavoro, deve inoltre essere monitorata dall'autorità pubblica di vigilanza.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi **del trattato sul funzionamento** dell'Unione europea e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di

Emendamento

(1) L'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi **dei trattati** dell'Unione europea e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano,

servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare procedure di coordinamento nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza.

come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza, **e la ripartizione delle competenze sancita dall'articolo 14, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal protocollo n. 26. Il regolamento europeo sugli appalti pubblici deve rispettare l'ampio potere discrezionale degli enti pubblici nello svolgimento dei loro compiti di servizio pubblico.** Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare procedure di coordinamento nazionali di aggiudicazione degli appalti in modo da garantire che a tali principi sia dato effetto pratico e che gli appalti pubblici siano aperti alla concorrenza.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo da **accrescere** l'efficienza della spesa pubblica, facilitando

Emendamento

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva pur garantendo contemporaneamente l'uso più efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal fine, l'attuale normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi deve essere rivista e aggiornata in modo **da permettere ai committenti di fare un miglior uso degli**

in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito.

appalti pubblici, a favore dello sviluppo sostenibile, della conformità ai diritti del lavoro e sociali, dell'inclusione sociale, dell'innovazione ove opportuno e di altri obiettivi sociali comuni, aumentando così l'efficienza della spesa pubblica, garantendo il miglior rapporto qualità/prezzo, facilitando in particolare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici e permettendo ai committenti di fare un miglior uso di questi ultimi per sostenere il conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale, con la conseguente creazione di nuovi posti di lavoro sostenibili. È inoltre necessario ***semplificare le norme dell'Unione sugli appalti pubblici, in particolare per quanto riguarda il metodo impiegato per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità che devono essere parte integrante della politica in materia di appalti pubblici, e*** chiarire alcuni concetti e nozioni di base onde assicurare una migliore certezza del diritto e incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea pertinenti relativamente a questo ambito. ***La presente direttiva contiene unicamente disposizioni normative su come effettuare gli acquisti.***

Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Conformemente ***all'articolo 11*** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello

Emendamento

(5) Conformemente ***agli articoli 9, 10 e 11*** del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i requisiti connessi con la tutela dell'ambiente ***e le considerazioni sociali*** devono essere integrati nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla

sviluppo sostenibile, garantendo *ad esse la possibilità di ottenere* per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo.

promozione dello sviluppo sostenibile *e in che modo possono utilizzare il loro potere discrezionale nella scelta delle specifiche tecniche e dei criteri di aggiudicazione al fine di ottenere un appalto pubblico sostenibile*, garantendo *il collegamento all'oggetto del contratto e ottenendo* per i loro contratti il migliore rapporto qualità/prezzo. *A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale, soprattutto al fine di promuovere un elevato livello di occupazione. La presente direttiva chiarisce inoltre in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla promozione di criteri sociali e al miglioramento dei diritti dei lavoratori, garantendo la possibilità di ottenere per i loro contratti il migliore rapporto qualità sociale/prezzo, incoraggiando appalti pubblici sostenibili, il rispetto di criteri sociali in tutte le fasi della procedura di appalto e il rispetto degli obblighi, definiti dalla legislazione unionale e nazionale e/o dai contratti collettivi, relativi alla tutela previdenziale e occupazionale, alle condizioni di lavoro o all'ambiente, oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI, in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi.*

Motivazione

Il riferimento alla clausola sociale orizzontale, che è una novità del trattato di Lisbona, è essenziale per gli appalti sostenibili e per l'inclusione di criteri sociali orizzontali durante l'intera procedura di appalto.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) La presente direttiva non osta a che gli Stati membri rispettino la convenzione n. 94 dell'OIL sulle clausole di lavoro in materia di appalti pubblici e incoraggia l'inclusione delle clausole di lavoro negli appalti pubblici.

Motivazione

La convenzione n. 94 dell'OIL stabilisce che gli appalti pubblici debbano includere clausole di lavoro che garantiscano la parità di trattamento con i lavoratori locali. Gli Stati membri che hanno ratificato tale convenzione devono poterne rispettare le disposizioni. Questa precisazione è di particolare importanza nel contesto della sentenza della Corte nella causa C-346/06 (Rüffert).

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Altre categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano a ricoprire una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre ***quindi*** stabilire un regime specifico ***per i contratti aventi per oggetto questi servizi***, con una soglia più elevata pari a 500 000 EUR. Servizi alla persona con valori al di sotto di tale soglia non potranno in genere essere di interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad esempio il finanziamento

(11) Altre categorie di servizi, per la loro stessa natura, continuano a ricoprire una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse tradizioni culturali. ***Per la loro stessa natura, sono generalmente difficili da conciliare con le norme del mercato interno che si applicano agli appalti pubblici. Di conseguenza, le amministrazioni pubbliche devono preferire altre modalità per fornire tali servizi, e devono garantire un'elevata qualità dei servizi sociali forniti qualora decidano di applicare comunque***

dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I contratti per servizi alla persona al di sopra di questa soglia devono essere improntati alla trasparenza, a livello dell'Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri **devono godere** di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o le amministrazioni aggiudicatrici sono liberi di fornire questi servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non **comportino** la conclusione di contratti di appalto pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

procedure di appalti pubblici.

Per garantire una migliore qualità di tali servizi nei contratti, occorre stabilire un regime specifico, con una soglia più elevata pari a 500 000 EUR. Servizi alla persona con valori al di sotto di tale soglia non potranno in genere essere di interesse per i prestatori di altri Stati membri, a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad esempio il finanziamento dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I contratti per servizi alla persona al di sopra di questa soglia devono essere improntati alla trasparenza, a livello dell'Unione. In ragione dell'importanza del contesto culturale, della sensibilità di tali servizi, ***del principio di sussidiarietà, del protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale, dell'articolo 14 sul trattato di funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali,*** gli Stati membri ***godono*** di un'ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo che considerano più adeguato ***e il più vicino possibile alle esigenze degli utenti, tenendo conto delle loro differenze in termini di esigenze e preferenze che possono derivare dai diversi contesti geografici, sociali o culturali, e da garantire l'accesso universale, la continuità e la disponibilità dei servizi in tutti i territori dell'Unione.*** Le norme della presente direttiva tengono conto di tale imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario della qualità per i servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea, ***concepiti per garantire un elevato livello di qualità, continuità, accessibilità anche economica, disponibilità e completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse***

categorie di utenti, tra cui i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti, il loro soddisfacimento, l'inclusione sociale e, ove opportuno, l'innovazione.

Occorre prendere in considerazione, in particolare, i criteri relativi a condizioni sociali e occupazionali, salute e sicurezza dei lavoratori, previdenza sociale e condizioni di lavoro. Gli Stati membri e/o le amministrazioni aggiudicatrici sono liberi di fornire questi servizi direttamente, *anche mediante una fornitura verticale "interna" o una cooperazione orizzontale intercomunale (pubblico-pubblico)*, o di organizzare servizi sociali attraverso *qualsiasi altra* modalità che non comporti la conclusione di contratti di appalto pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione. *Secondo la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza nella causa C-70/95 (Sodemare), le amministrazioni aggiudicatrici possono essere autorizzate a riservare appalti a organizzazioni senza scopo di lucro, qualora tale restrizione sia prevista dalla legislazione nazionale, sia compatibile con il diritto dell'UE e sia necessaria e proporzionata per raggiungere determinati obiettivi sociali del sistema di assistenza sociale nazionale.*

Motivazione

Il rispetto di principi di base che garantiscano un'elevata qualità dei servizi sociali dovrebbe essere vincolante. Deve essere sottolineato l'ampio potere discrezionale degli Stati membri e delle autorità pubbliche nel fornire servizi pubblici. Deve essere chiaro che esistono anche altre modalità di fornire tali servizi, che non implicano procedure di appalti pubblici e sono conformi al diritto dell'UE (ad esempio una fornitura "interna" o una cooperazione

orizzontale intercomunale, oppure sistemi nazionali specifici come il "sozialrechtliches Dreiecksverhältnis" in Germania). Il riferimento alla causa C-70/95 (Sodemare) è essenziale per garantire il diritto di riservare appalti a organizzazioni senza scopo di lucro.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Essi dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto. Il loro uso determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso ai mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione europea. Inoltre, mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità adeguate consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire, individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di appalto.

Emendamento

(19) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti, ***ridurre gli oneri amministrativi, tra cui i costi delle transazioni soprattutto per le PMI***, e accrescere l'efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Essi dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto. Il loro uso determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso ai mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione europea. Inoltre, mezzi elettronici di informazione e comunicazione che presentano funzionalità adeguate consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di prevenire, individuare e correggere gli errori che insorgono nel corso delle procedure di appalto.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) Gli Stati membri devono essere incoraggiati a utilizzare per i servizi

pubblici una nuova ed efficace modalità di organizzazione, consistente in un sistema di voucher.

Per "sistema di voucher per servizi" si intende un sistema in cui un'amministrazione aggiudicatrice fornisce un voucher (buono) per servizi a un cliente, il quale può acquistare un servizio da un fornitore che è stato incluso dall'amministrazione aggiudicatrice nel sistema. L'amministrazione aggiudicatrice paga al fornitore la somma corrispondente al valore del voucher per il servizio.

Tale sistema è vantaggioso per le PMI perché è molto facile aderirvi. Il sistema di voucher per servizi offre libertà di scelta ai cittadini, i quali possono scegliere un fornitore di servizi tra diverse opzioni, ed è vantaggioso anche per le autorità, poiché è molto più facile da predisporre rispetto a un appalto pubblico tradizionale.

Il sistema di voucher per servizi non rientra nell'ambito di applicazione del regime europeo per gli appalti pubblici né della presente direttiva.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine dev'essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche in modo da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche devono essere redatte *in modo da* evitare di restringere artificialmente la

Emendamento

(27) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A tal fine dev'essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche in modo da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche devono essere redatte *e applicate conformemente ai principi di trasparenza*

concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile nonché stimolare l'innovazione. Quando si fa riferimento a una norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le offerte basate su altre soluzioni equivalenti devono essere prese in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti possono essere tenuti a fornire elementi di prova verificati da terzi; tuttavia, deve essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni di prova, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichette, quali il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, marchi (multi)nazionali di qualità ecologica o eventuali altri marchi; i requisiti per la marcatura, quali la descrizione del prodotto e la sua

e di non discriminazione, per evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscono uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori da esso abitualmente offerti. Se le specifiche tecniche vengono fissate in termini di requisiti funzionali e in materia di prestazioni, dovrebbe essere possibile, in genere, raggiungere tale obiettivo nel miglior modo possibile nonché stimolare l'innovazione. Quando si fa riferimento a una norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le offerte basate su altre soluzioni equivalenti devono essere prese in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti possono essere tenuti a fornire elementi di prova verificati da terzi; tuttavia, deve essere accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non ha accesso a simili certificati o relazioni di prova, o non ha la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti.

Emendamento

(28) Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, dovrebbero poter far riferimento a particolari etichette, quali il marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel, marchi (multi)nazionali di qualità ecologica o eventuali altri marchi; i requisiti per la marcatura, quali la descrizione del prodotto e la sua

presentazione, compresi gli obblighi relativi all'imballaggio, devono essere attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale possono partecipare le parti interessate, ad esempio gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e che il marchio sia accessibile e disponibile a tutte le parti interessate.

presentazione, compresi gli obblighi relativi all'imballaggio, devono essere attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre essenziale che questi requisiti siano elaborati e adottati sulla base di criteri oggettivamente verificabili, utilizzando una procedura alla quale possono partecipare le parti interessate, ad esempio gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori, **le organizzazioni sociali** e le organizzazioni ambientali, e che il marchio sia accessibile e disponibile a tutte le parti interessate.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) Occorre sottolineare l'importanza della formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici e dei singoli operatori, da un parte, e inserire nei capitoli contrattuali, quale strategia a lungo termine, requisiti relativi alle competenze e alla formazione, dall'altra; occorre altresì sottolineare, tuttavia, che tali misure devono essere collegate concretamente all'oggetto della gara, essere proporzionate e presentare vantaggi economici.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) La creazione di occupazione dipende fortemente dalle piccole e medie imprese. Le PMI sono state in grado di offrire nuovi posti di lavoro sostenibili anche in tempo di crisi economica. Poiché

le autorità pubbliche spendono circa il 18% del PIL in appalti pubblici, questo regime normativo incide significativamente sulla capacità delle PMI di continuare a creare nuovi posti di lavoro. Pertanto, occorre rendere gli appalti pubblici il più possibile accessibili alle PMI, sia al di sopra che al di sotto delle soglie definite nella presente direttiva. Oltre agli strumenti specifici, appositamente adattati per incrementare la partecipazione delle PMI al mercato degli appalti pubblici, gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici devono essere fortemente incoraggiate a elaborare strategie di appalti pubblici a misura di PMI. La Commissione ha pubblicato un documento di lavoro dei suoi servizi dal titolo "Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici" (SEC (2008)COM 2193), volto ad aiutare gli Stati membri a elaborare strategie, programmi e piani d'azione nazionali al fine di incrementare la partecipazione delle PMI a tali mercati. Per essere efficace, la politica in materia di appalti pubblici deve essere coerente. Le autorità nazionali, regionali e locali devono applicare rigorosamente le disposizioni di cui alla presente direttiva e, nell'ottica della creazione di posti di lavoro, continuerà a essere fondamentale l'attuazione di politiche generali volte a promuovere l'accesso delle PMI ai mercati degli appalti pubblici.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 34

Testo della Commissione

(34) È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione

Emendamento

(34) È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione

criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello dell'Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di escludere candidati o offerenti a seguito di violazioni di obblighi **ambientali o sociali**, comprese le norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale.

criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei proventi di attività illecite. Il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello dell'Unione. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la possibilità di escludere candidati o offerenti a seguito di violazioni di obblighi **in tema di ambiente, di lavoro o di previdenza sociale**, comprese le norme in materia di **condizioni di lavoro, i contratti collettivi e le norme relative all'accessibilità** per le persone con disabilità, **alla salute e alla sicurezza sul lavoro**, o di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di diritti di proprietà intellettuale.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 37

Testo della Commissione

(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ad esempio in caso vengano scelti criteri di aggiudicazione che includono fattori inerenti al processo produttivo. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero **poter** adottare come **criteri** di aggiudicazione "l'offerta economicamente più vantaggiosa" o "**il costo più basso**",

Emendamento

(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla base di criteri oggettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento **di rapporto costo/qualità/efficacia e di applicazione virtuosa delle norme sociali**. Tali criteri dovrebbero assicurare una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, anche laddove le amministrazioni aggiudicatrici richiedano lavori, forniture e servizi di alta qualità che rispondano perfettamente alle loro necessità, ad esempio in caso vengano scelti criteri di aggiudicazione che includono fattori inerenti al processo produttivo. Di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero adottare come **critero** di aggiudicazione

tenendo conto che in quest'ultimo caso esse sono libere di fissare norme di qualità adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto.

"l'offerta economicamente più vantaggiosa" *al fine di valutare le loro preoccupazioni relative alla sostenibilità, oltre al criterio del rispetto delle norme sociali minime nazionali, europee e internazionali; esse sono inoltre* libere di fissare norme di qualità *e di sostenibilità* adeguate utilizzando le specifiche tecniche o le condizioni di esecuzione di un appalto.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 38

Testo della Commissione

(38) Quando le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, esse devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto esse devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

Emendamento

(38) Quando le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, esse devono fissare i criteri di aggiudicazione sulla base dei quali valuteranno le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo *e la migliore sostenibilità economica e sociale*. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in quanto esse devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti non devono conferire alle amministrazioni aggiudicatrici una libertà incondizionata di scelta e devono garantire la possibilità di una concorrenza effettiva ed essere accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 41

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di prestazione di servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, purché essi siano connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire – **nel criterio** di aggiudicazione **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** - alcune caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. Le caratteristiche possono riferirsi **unicamente** alla tutela della salute del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate sul personale nell'ambiente di lavoro. I criteri si applicano conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, **fra cui ad esempio gli aspetti sociali e ambientali**, a una specifica modalità di prestazione di servizi, o a un processo specifico per ogni altra fase del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, purché essi siano connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. **Il legame con l'oggetto dell'appalto deve essere interpretato in senso ampio. Di conseguenza**, per una migliore integrazione delle considerazioni di tipo sociale negli appalti pubblici, ai committenti dovrebbe essere consentito di inserire – **nelle specifiche tecniche e nei criteri** di aggiudicazione – alcune caratteristiche relative alle condizioni di lavoro del personale direttamente coinvolto nel processo di produzione o di prestazione in questione. Le caratteristiche possono riferirsi **ad esempio** alla tutela della salute del personale direttamente coinvolto nei processi produttivi, **all'equilibrio di genere, all'accesso alla formazione professionale sul luogo di lavoro, alla consultazione e partecipazione degli utenti, ai diritti umani e al commercio etico** o alla promozione dell'integrazione di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità. Ciascun criterio di aggiudicazione che include tali caratteristiche dovrebbe comunque limitarsi alle caratteristiche che hanno conseguenze immediate sul personale nell'ambiente di lavoro. I criteri devono essere applicati in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi che sono parti

amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione come criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta.

dell'Accordo o degli accordi sul libero scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe inoltre essere consentito di utilizzare l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione come *specifiche tecniche* o criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può incidere sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie, collegate all'oggetto del contratto e siano indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione

Emendamento

(43) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano direttamente o indirettamente discriminatorie, collegate *direttamente* all'oggetto del contratto e siano indicate nel bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara o nei documenti di gara. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel luogo di lavoro, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o al benessere degli animali. A titolo di esempio si possono citare, tra gli altri, gli obblighi – applicabili all'esecuzione dell'appalto – di assumere disoccupati di lunga durata, *giovani disoccupati, persone con disabilità e donne* o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), *nel*

nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

rispetto del principio di sussidiarietà, anche nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, e di assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale. .

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 bis) Le disposizioni della direttiva devono rispettare i diversi modelli di mercato del lavoro degli Stati membri, compresi quelli in cui vigono contratti collettivi.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 44 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(44 ter) Gli Stati membri devono poter utilizzare clausole contrattuali contenenti disposizioni sulla conformità con i contratti collettivi, nella misura in cui ciò è menzionato nell'avviso di gara dell'amministrazione aggiudicatrice o nel capitolato d'appalto, al fine di rispettare il principio di trasparenza.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 47

Testo della Commissione

Emendamento

(47) In linea con i principi di parità di trattamento e di trasparenza,

(47) In linea con i principi di parità di trattamento, ***di oggettività*** e di trasparenza,

l'aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico senza riaprire l'appalto alla concorrenza. Tuttavia, in corso d'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dell'appalto può subire talune modifiche strutturali dovute, ad esempio, a riorganizzazioni puramente interne, fusioni e acquisizioni oppure insolvenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero automaticamente richiedere nuove procedure di appalto per tutti i contratti eseguiti da tale impresa.

l'aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico senza riaprire l'appalto alla concorrenza. Tuttavia, in corso d'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dell'appalto può subire talune modifiche strutturali dovute, ad esempio, a riorganizzazioni puramente interne, fusioni e acquisizioni oppure insolvenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero automaticamente richiedere nuove procedure di appalto per tutti i contratti eseguiti da tale impresa.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La presente direttiva non pregiudica il diritto delle autorità pubbliche, a qualsiasi livello, di decidere l'eventualità, le modalità e la misura in cui intendono espletare funzioni pubbliche autonomamente. Le autorità pubbliche possono espletare compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse senza essere obbligate a ricorrere a operatori economici esterni. A tal fine, possono avvalersi della collaborazione di altre autorità pubbliche.

Motivazione

È importante che siano gli Stati membri a decidere l'eventualità, le modalità e la misura in cui intendono espletare funzioni pubbliche autonomamente. Tale libertà è sancita dal trattato di Lisbona e inclusa nell'articolo 4, paragrafo 2, del TUE, che riconosce il diritto all'autonomia regionale e locale. Il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale e l'articolo 14 del TFUE rafforzano le responsabilità nazionali e locali nel fornire, far eseguire e organizzare i servizi di interesse economico generale.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 22

Testo della Commissione

22. per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere a fine lavoro nonché alla conclusione di una prestazione;

Emendamento

22. per "ciclo di vita" si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, ***l'installazione***, l'utilizzazione e la manutenzione, della vita di un prodotto o di un lavoro o della prestazione di un servizio, dall'acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento di un prodotto, allo smantellamento del cantiere a fine lavoro nonché alla conclusione di una prestazione;

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

Emendamento

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione, ***compresi i servizi specifici di composizione delle controversie***;

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 11

Testo della Commissione

1. Un appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

(b) almeno ***il 90%*** delle attività di tale persona giuridica sono effettuate per

Emendamento

1. Un appalto aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra persona giuridica non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;

b) almeno ***l'80%*** delle attività di tale persona giuridica sono effettuate per

l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata.

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice assegna un contratto al proprio ente **controllante** o ad un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata.

3. Un'amministrazione aggiudicatrice che non esercita su una persona giuridica un controllo ai sensi del paragrafo 1, tuttavia può aggiudicare un appalto pubblico **senza applicare la** presente direttiva a una persona giuridica da essa controllata congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici, alle seguenti condizioni:

(a) le amministrazioni aggiudicatrici esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo

l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata, **ad eccezione delle forme di partecipazione privata imposte dalla legge.**

Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando un ente controllato che è un'amministrazione aggiudicatrice assegna un contratto al proprio ente **o enti controllanti** o ad un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata, **ad eccezione delle forme di partecipazione privata imposte dalla legge.**

3. Un'amministrazione aggiudicatrice che non esercita su una persona giuridica un controllo ai sensi del paragrafo 1, tuttavia può aggiudicare un appalto pubblico **al di fuori dell'ambito di applicazione della** presente direttiva a una persona giuridica da essa controllata congiuntamente con altre amministrazioni aggiudicatrici, **e la persona giuridica sulla quale l'amministrazione o le amministrazioni aggiudicatrici esercitano il controllo può acquistare beni e servizi da detti titolari pubblici senza applicare la presente direttiva**, alle seguenti condizioni:

a) le amministrazioni aggiudicatrici esercitano congiuntamente sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo

analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;

(b) almeno **il 90%** delle attività della persona giuridica in oggetto viene svolto **per le amministrazioni aggiudicatrici controllanti** o per altre persone giuridiche controllate **dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici**;

(c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata.

Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;

(b) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

(c) la persona giuridica controllata non persegue interessi distinti da quelli delle amministrazioni ad essa associate;

(d) la persona giuridica controllata non tragga dagli appalti pubblici con le amministrazioni aggiudicatrici alcun vantaggio diverso dal rimborso dei costi reali.

4. Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non si considera un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della presente direttiva, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;

b) almeno **l'80%** delle attività di tale persona giuridica sono effettuate per **l'amministrazione aggiudicatrice controllante** o per altre persone giuridiche controllate **dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi**;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione privata, **ad eccezione delle forme di partecipazione privata imposte dalla legge.**

Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici esercitino su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, **mentre un rappresentante può rappresentare una o più amministrazioni aggiudicatrici partecipanti**;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

d) la persona giuridica controllata non tragga dagli appalti pubblici con le amministrazioni aggiudicatrici alcun vantaggio diverso dal rimborso dei costi reali.

4. Un accordo concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non si considera un appalto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della presente direttiva **e non rientra pertanto nel suo campo di applicazione**, quando sono

(a) *l'accordo stabilisce un'autentica cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, che mira a far sì che esse svolgano congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e che implica diritti e obblighi reciproci delle parti;*

(b) l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

(c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non svolgono sul mercato aperto più **del 10%** - in termini di fatturato - delle attività pertinenti all'accordo;

(d) l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture;

(e) nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi è alcuna partecipazione privata.

5. L'assenza di partecipazione privata di cui ai paragrafi da 1 a 4 è verificata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della conclusione dell'accordo.

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti.

soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) *la finalità del partenariato è lo svolgimento di un compito di servizio pubblico affidato a tutte le amministrazioni pubbliche partecipanti;*

b) l'accordo è retto esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non svolgono sul mercato aperto più **del 20%** - in termini di fatturato - delle attività pertinenti all'accordo;

d) l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture;

e) *il compito viene svolto esclusivamente dalle autorità pubbliche coinvolte e nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi è alcuna partecipazione privata attiva, ad eccezione delle forme di partecipazione privata imposte dalla legge.*

5. L'assenza di partecipazione privata **attiva** di cui ai paragrafi da 1 a 4 è verificata al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della conclusione dell'accordo.

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non sono più applicabili dal momento in cui interviene una qualsiasi partecipazione privata, **ad eccezione delle forme di partecipazione privata imposte dalla legge**, con la conseguenza che i contratti in corso devono essere aperti alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione degli appalti.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 15

Testo della Commissione

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

I. Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata. La concezione della procedura di appalto non è finalizzata ad escludere quest'ultimo dal campo di applicazione della presente direttiva né a limitare artificialmente la concorrenza.

Emendamento

Finalità e principi per l'aggiudicazione degli appalti

-1. La finalità della presente direttiva è garantire l'uso efficiente dei fondi pubblici, promuovere appalti pubblici di elevata qualità, incrementare la concorrenza, migliorare il funzionamento dei mercati degli appalti pubblici e garantire pari opportunità per le aziende e altri fornitori nell'offerta di contratti di fornitura, servizi e lavori pubblici mediante una gara d'appalto pubblica. Gli appalti pubblici devono essere utilizzati per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, sostenere obiettivi sociali comuni e fornire beni e servizi di elevata qualità. Le autorità pubbliche hanno il diritto di decidere come commissionare e organizzare i loro servizi.

I. Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata. ***Le informazioni relative agli appalti pubblici sono rese pubbliche.*** La concezione della procedura di appalto non è finalizzata ad escludere quest'ultimo dal campo di applicazione della presente direttiva né a limitare artificialmente la concorrenza.

I bis. Gli operatori economici sono tenuti a rispettare gli obblighi, definiti dalla legislazione unionale e nazionale e/o dai contratti collettivi, relativi alla tutela previdenziale e occupazionale, alle condizioni di lavoro o all'ambiente, oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI, in

vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi. La presente direttiva non osta all'osservanza, da parte degli Stati membri, della convenzione n. 94 dell'OIL sulle clausole di lavoro nei contratti pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano che i contraenti abbiano una buona reputazione e non abbiano commesso gravi violazioni delle norme di diritto nazionale o internazionale in materia di ambiente, previdenza sociale, lavoro o di altre normative applicabili.

I ter. La politica degli appalti delle amministrazioni aggiudicatrici deve essere improntata al principio del "best value" (migliore rapporto prezzo-qualità). Tale obiettivo viene raggiunto aggiudicando l'appalto pubblico all'offerta economicamente più vantaggiosa e più sostenibile.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando oltre il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da persone con disabilità *o da lavoratori svantaggiati*.

Emendamento

1. Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando oltre il 30% dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi sia composto da persone con disabilità *e/o svantaggiate*. *Tra le "persone svantaggiate" rientrano: i disoccupati, le persone con particolari difficoltà di inserimento, le persone a rischio di esclusione e gli appartenenti a*

gruppi vulnerabili e a minoranze svantaggiate. L'avviso d'indizione di gara può far riferimento al presente articolo.

Motivazione

L'espressione "persone svantaggiate" deve essere esplicitata, poiché è molto più ampia rispetto a quella di "persone handicappate" cui si fa riferimento nelle direttive vigenti. Questa definizione fornisce maggiore chiarezza giuridica.

Emendamento 26

**Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 3**

Testo della Commissione

Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'amministrazione aggiudicatrice, che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento

Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'amministrazione aggiudicatrice, che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti. L'appalto è aggiudicato unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), **e all'articolo 66, paragrafo 2.**

Emendamento 27

**Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

I requisiti sono limitati all'oggetto dell'appalto e l'amministrazione aggiudicatrice deve essere in grado di monitorarli e controllare che vengano soddisfatti.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell'Unione europea le specifiche tecniche sono formulate secondo **una delle modalità seguenti**:

Emendamento

Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell'Unione europea le specifiche tecniche sono formulate secondo **il seguente ordine di priorità**:

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 3 – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di priorità, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento è accompagnato dall'espressione "o equivalente";

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente";

soppresso

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate **nella lettera b)** quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate **al punto - I** quale mezzo per presumere la conformità con dette prestazioni o con detti requisiti funzionali;

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) mediante riferimento alle specifiche di cui **alla lettera b)** per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

d) mediante riferimento alle specifiche di cui **al punto -I** per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 41

Testo della Commissione

Le amministrazioni aggiudicatrici che stabiliscono le caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di lavori, servizi o forniture in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), possono esigere che tali lavori, forniture o servizi siano muniti di un'etichetta **specificata**, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto e siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;

(b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

(c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali;

(d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate.

(e) **i criteri relativi alle** etichette siano **stabiliti** da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede l'etichettatura.

Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichetta **specificata** accettano tutte le etichette equivalenti tra i cui requisiti figurano quelli indicati dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per prodotti non muniti di etichetta, le

Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici che stabiliscono le caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo di lavori, servizi o forniture in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), possono esigere che tali lavori, forniture o servizi siano muniti di un'etichetta, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i requisiti per l'etichettatura riguardino soltanto le caratteristiche connesse all'oggetto del contratto **o alla produzione dell'oggetto del contratto** e siano appropriati a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;

b) i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

c) le etichettature siano stabilite nel quadro di un processo aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori, **le parti sociali** e le organizzazioni ambientali **e sociali**;

d) le etichettature siano accessibili a tutte le parti interessate.

e) **l'attribuzione e la verifica delle** etichette siano **effettuate** da terzi che siano indipendenti rispetto all'operatore economico che richiede l'etichettatura.

Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un'etichetta accettano tutte le etichette equivalenti tra i cui requisiti figurano quelli indicati dalle amministrazioni aggiudicatrici. Per prodotti non muniti di etichetta, le

amministrazioni aggiudicatrici **accettano** anche una documentazione tecnica del fabbricante o qualsiasi altro mezzo di prova appropriato.

amministrazioni aggiudicatrici **possono accettare** anche una documentazione tecnica del fabbricante o qualsiasi altro mezzo di prova **equivalente** appropriato.
L'onere di garantire l'equivalenza con un'etichetta specifica dovrebbe incombere sull'offerente che la propone.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'amministrazione aggiudicatrice **può decidere** di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di **diritto del lavoro o di previdenza sociale** o di diritto ambientale oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.

Emendamento

2. L'amministrazione aggiudicatrice **decide** di non aggiudicare un contratto all'offerente che presenta l'offerta migliore se ha accertato che l'offerta non soddisfa, perlomeno in forma equivalente, gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione **o nazionale e/o dai contratti collettivi**, in materia di **tutela previdenziale e occupazionale, condizioni di lavoro** o di diritto ambientale oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI, **in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi e le forniture, anche lungo la catena del subappalto, a condizione che siano collegate all'oggetto del contratto.**

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) tratta di esseri umani, utilizzo di lavoro minorile o altri reati contro i diritti umani.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni operatore economico è escluso dalla partecipazione all'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una sentenza passata in giudicato che dichiara che detto operatore economico non è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte *o di* contributi di sicurezza sociale conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui esso è stabilito o di quelle dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice.

Emendamento

2. Ogni operatore economico è escluso dalla partecipazione all'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una sentenza passata in giudicato che dichiara che detto operatore economico non è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, **remunerazioni**, contributi di sicurezza sociale **o con altri obblighi fondamentali nel settore della tutela previdenziale e occupazionale e delle condizioni di lavoro**, conformemente alle disposizioni legislative del paese in cui esso è stabilito o di quelle dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale o di diritto ambientale oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI: La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente.

Emendamento

a) se essa ha conoscenza di qualsiasi **altra** violazione degli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro o della sicurezza sociale o di diritto ambientale oppure dalla legislazione internazionale in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencata nell'allegato XI: La conformità alla legislazione dell'Unione o alle disposizioni di diritto internazionale è soddisfatta anche se detta conformità avviene in una forma equivalente.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualsiasi mezzo che l'operatore economico si è reso colpevole di altri gravi illeciti professionali;

Emendamento

c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualsiasi mezzo che l'operatore economico si è reso colpevole di altri gravi illeciti professionali, **ha compiuto gravi atti contro la legislazione nazionale in materia di previdenza sociale, diritto del lavoro o diritto ambientale del suo paese o del paese in cui ha sede l'amministrazione aggiudicatrice oppure è responsabile di gravi negligenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;**

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni candidato o offerente che si trova in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 **può fornire** all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione.

Emendamento

Se un candidato o offerente che si trova in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 **fornisce** all'amministrazione aggiudicatrice la prova che dimostri la sua affidabilità **o, se del caso, quella dei suoi subappaltatori**, nonostante l'esistenza di un motivo di esclusione, **l'amministrazione aggiudicatrice può riconsiderare l'esclusione dell'offerta.**

Motivazione

È importante ribaltare il meccanismo alla base del presente articolo. Non è l'operatore che deve fare un'azione di "autopulitura", ma spetta all'amministrazione aggiudicatrice prendere una decisione che ribalti l'esclusione qualora siano fornite delle prove.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La prova del fatto che gli offerenti o i candidati hanno tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di fiscalità, tutela dell'ambiente, tutela previdenziale e occupazionale e condizioni di lavoro in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 66

Testo della Commissione

Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei seguenti:

- (a) offerta economicamente più vantaggiosa**
- (b) costo più basso.**

I costi **possono essere** valutati, **a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla sola base del prezzo o** con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente alle condizioni di cui all'articolo 67.

2. L'offerta economicamente più **vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera a), dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice** è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione.

Emendamento

Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, il criterio sul quale si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici è **l'offerta economicamente più vantaggiosa e sostenibile.**

I costi **sono** valutati con un approccio costo/efficacia, come ad esempio la determinazione dei costi del ciclo di vita conformemente alle condizioni di cui all'articolo 67.

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa **e sostenibile** è individuata sulla base di criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi **(inclusi i costi del ciclo di vita di cui all'articolo 67) altri criteri legati**

Essi comprendono, oltre al prezzo o ai costi *ai sensi del paragrafo 1, lettera b), diversi criteri connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione*, quali:

(a) qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;

(b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, può essere considerata l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione *e una qualità* equivalenti;

(c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione;

(d) il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 22 nella misura in cui i criteri sono specificati in conformità con il paragrafo 4 ed essi riguardano fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti.

3. Gli Stati membri possono disporre che l'aggiudicazione di determinati tipi di contratti si basi sull'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.

4. I criteri di aggiudicazione *non*

all'oggetto del contratto pubblico di cui trattasi, quali:

a) qualità, incluso pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali *e sociali nonché* carattere innovativo;

b) per gli appalti di servizi e per gli appalti che comportano la progettazione di lavori, può essere considerata l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale incaricato di eseguire il contratto in questione, *nonché le qualifiche e la condotta professionale di qualsiasi subappaltatore*, con la conseguenza che, in seguito all'aggiudicazione del contratto, tale personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice, che deve verificare che le relative sostituzioni garantiscano un'organizzazione, *qualifiche ed esperienze* equivalenti;

c) servizi post-vendita e assistenza tecnica, data della fornitura e termine di consegna o di esecuzione;

d) il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 22, nella misura in cui i criteri sono specificati in conformità con il paragrafo 4 ed essi riguardano fattori direttamente coinvolti in questi processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti.

4. I criteri di aggiudicazione *attengono*

conferiscono all'amministrazione aggiudicatrice una libertà di scelta illimitata. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti, se le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione.

5. *Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a),* l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

all'oggetto dell'appalto, essi garantiscono la possibilità di una concorrenza *equa ed* effettiva e sono accompagnati da requisiti che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano efficacemente, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti, se le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione.

5. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, nei documenti di gara o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa e *sostenibile.*

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 67

Testo della Commissione

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro, come definiti all'articolo 2, punto 22:

(a) costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione (ad esempio costi di produzione), all'uso (come il consumo di energia, i costi di manutenzione) e al fine vita, come i costi di raccolta e di

Emendamento

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro, come definiti all'articolo 2, punto 22:

a) costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione (ad esempio costi di produzione), all'uso (come il consumo di energia, i costi di manutenzione) e al fine vita, come i costi di raccolta e di

riciclaggio e

(b) costi **ambientali** esterni direttamente legati al ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato, che possono includere i costi delle emissioni di gas ad effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

2. Quando le amministrazioni aggiudicatrici valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, esse indicano nei documenti di gara la metodologia utilizzata per il calcolo dei costi del ciclo di vita. La metodologia utilizzata deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:

(a) sia stata elaborata sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

(b) sia stata istituita per un'applicazione ripetuta o continua;

(c) sia accessibile a tutte le parti interessate.

Le amministrazioni aggiudicatrici consentono agli operatori economici, compresi gli operatori economici di paesi terzi di applicare una metodologia differente per stabilire i costi del ciclo di vita della loro offerta, a condizioni che essi provino che detta metodologia rispetta i requisiti fissati ai punti a, b e c ed è equivalente a quella indicata dalle amministrazioni aggiudicatrici.

3. **Ogniqualvolta una** metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è

riciclaggio e

b) costi esterni **tra cui i costi sociali e/o ambientali** direttamente legati al ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato, che possono includere ***l'impatto della produzione sull'ambiente circostante e le comunità adiacenti*** o i costi delle emissioni di gas ad effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

2. Quando le amministrazioni aggiudicatrici valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, esse indicano nei documenti di gara la metodologia utilizzata per il calcolo dei costi del ciclo di vita **e forniscono il metodo per il calcolo dei costi del ciclo di vita a qualsiasi offerente**. La metodologia utilizzata deve ***essere semplificata, ove possibile, per essere accessibile alle PMI e deve*** soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a) sia stata elaborata sulla scorta di informazioni scientifiche o sulla base di altri criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;

c) sia accessibile a tutte le parti interessate.

Le amministrazioni aggiudicatrici consentono agli operatori economici, compresi gli operatori economici di paesi terzi di applicare una metodologia differente per stabilire i costi del ciclo di vita della loro offerta, a condizioni che essi provino che detta metodologia rispetta i requisiti fissati ai punti a, b e c ed è equivalente a quella indicata dalle amministrazioni aggiudicatrici.

L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere la presentazione di un documento certificato da terzi attestante l'equivalenza.

3. **Qualsiasi** metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita adottata

adottata all'interno di un atto legislativo dell'Unione, ***anche mediante gli atti delegati*** ai sensi della legislazione specifica di un settore, ***essa deve essere applicata se il calcolo dei costi del ciclo di vita rientra*** tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

Un elenco di tali atti legislativi e delegati è contenuto nell'allegato XV. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 riguardo all'aggiornamento di tale elenco quando tali modifiche si dimostrano necessarie sulla base dell'adozione di nuova legislazione, dell'abrogazione o della modifica di tale legislazione.

all'interno di un atto legislativo dell'Unione, ai sensi della legislazione specifica di un settore, ***o nel quadro di una specifica tecnica europea è considerata conforme ai criteri di cui al paragrafo 2 e può rientrare*** tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

Un elenco di tali atti legislativi e delegati è contenuto nell'allegato XV. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 89 riguardo all'aggiornamento di tale elenco quando tali modifiche si dimostrano necessarie sulla base dell'adozione di nuova legislazione, dell'abrogazione o della modifica di tale legislazione.

Emendamento 43

Proposta di direttiva

Articolo 69 – paragrafo 3 e paragrafo 4

Testo della Commissione

3. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 ***possono***, in particolare, ***referirsi*** a:

(d) la conformità, ***perlomeno in forma equivalente***, con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di ***diritto del lavoro e di previdenza sociale*** o di diritto ambientale o delle disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI o, altrimenti, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente;

(e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa ***può respingere*** l'offerta solo se la prova non giustifica il basso livello di prezzi o di costi applicati,

Emendamento

3. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 ***si riferiscono***, in particolare, a:

d) la conformità con gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione ***e nazionale e/o dai contratti collettivi*** in materia di ***tutela previdenziale e occupazionale, condizioni di lavoro*** o di diritto ambientale o ***con le*** disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI o, altrimenti, con altre disposizioni atte a garantire un livello di protezione equivalente;

e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa ***rifiuta*** l'offerta solo se la prova non giustifica il basso livello di prezzi o di costi applicati, tenendo conto

tenendo conto degli elementi di cui al paragrafo 3.

L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta **gli obblighi stabiliti dalla legislazione dell'Unione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale o di diritto ambientale o le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale e di diritto ambientale elencate nell'allegato XI.**

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 70

Testo della Commissione

Articolo 70

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione del contratto, purché esse siano indicate nell'avviso di indizione di una gara o nel capitolato d'onori. Dette condizioni possono, in particolare, fare riferimento a questioni in materia di previdenza sociale e di ambiente e possono inoltre comprendere il requisito che l'operatore economico preveda dei meccanismi di compensazione a fronte del rischio di aumento di prezzi (hedging) - derivante dalla fluttuazione degli stessi - che potrebbe incidere significativamente sull'esecuzione del contratto.

degli elementi di cui al paragrafo 3, **o se la spiegazione ricevuta non è sufficiente.**

L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto non rispetta **le disposizioni di cui al paragrafo 3, lettera d).**

Emendamento

Articolo 70

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione del contratto, purché esse siano indicate nell'avviso di indizione di una gara o nel capitolato d'onori. Dette condizioni possono, in particolare, fare riferimento a questioni in materia di previdenza sociale e di ambiente **e comprendono gli obblighi, definiti dalla legislazione unionale e nazionale e/o dai contratti collettivi, relativi alla tutela previdenziale e occupazionale, alle condizioni di lavoro o all'ambiente, oppure le disposizioni internazionali in materia di previdenza sociale o di diritto ambientale elencate nell'allegato XI, in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi.** Esse possono inoltre comprendere il requisito che l'operatore economico preveda dei meccanismi di compensazione a fronte del rischio di aumento dei prezzi - derivante dalla fluttuazione degli stessi -

(ricorrendo a varie strategie di hedging, tra cui formule di determinazione del prezzo) che potrebbe incidere significativamente sull'esecuzione del contratto.

Motivazione

Gli obblighi relativi alla tutela previdenziale e occupazionale e alle condizioni di lavoro devono essere indicati chiaramente nelle clausole di esecuzione del contratto, per assicurarne il rispetto.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice **può chiedere o può essere** obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

Emendamento

1. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice **chiede** o è obbligata da uno Stato membro a chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti, **fornendo informazioni sul loro conto fra cui nome, recapito e rappresentanti legali.**

1 bis. Nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce che le condizioni e i requisiti che si applicano all'offerente si applicano anche a terzi che eseguono parte del contratto in qualità di subappaltatori.

1 ter. Ogni modifica nella catena del subappalto proposta dall'operatore economico è soggetta all'approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice. Qualora la modifica proposta riguardi anche la partecipazione di un nuovo subappaltatore, il contraente principale ne indica nome, recapito e rappresentanti legali.

1 quater. La modifica proposta è respinta se non garantisce il rispetto del paragrafo 1 bis.

7. L'amministrazione aggiudicatrice, nel suo contratto con il contraente principale,

e il contraente principale e qualsiasi subappaltatore intermedio, nei loro contratti con i rispettivi subappaltatori, stabiliscono che nel caso essi abbiano ragione di ritenere che il loro subappaltatore diretto violi le norme di cui al secondo comma, quest'ultimo debba adottare immediatamente misure per porre rimedio alla situazione, e che, se questo non avviene, il contratto in questione è risolto.

8. Se la risoluzione del contratto e la sostituzione del subappaltatore in questione assumono la forma di un trasferimento di impresa, quale definito nella direttiva 2001/23/CE, si applicano le disposizioni di detta direttiva.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 72 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di operazioni di ristrutturazioni societarie o di insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva.

Emendamento

Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di operazioni di ristrutturazioni societarie o di insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva. ***Il primo comma non si applica neppure in caso di ristrutturazione dell'amministrazione aggiudicatrice, poiché quest'ultima ha diritto di trasferire il contratto a terzi, che si assumono gli obblighi dell'amministrazione aggiudicatrice.***

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 73 – alinea

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che *le* amministrazioni aggiudicatrici *hanno* la possibilità, alle condizioni stabilite dalla pertinente legislazione nazionale sui contratti, di risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, *se si verifica una delle condizioni seguenti*:

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che *sia applicata la legislazione nazionale in materia di appalti in caso di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico. Essi possono, se concedono alle* amministrazioni aggiudicatrici la possibilità, alle condizioni stabilite dalla pertinente legislazione nazionale sui contratti, di risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, *esigere che una delle condizioni seguenti sia soddisfatta*:

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 73 bis (nuovo) all'interno del titolo III – capo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri hanno ampia discrezionalità nel determinare le modalità di scelta che ritengono più opportune per i fornitori di servizi e sono liberi di fornire essi stessi servizi sociali e altri servizi specifici o di organizzarne l'erogazione in ogni altro modo che non comporti la stipula di contratti di pubblico appalto. La presente direttiva non si applica alle procedure specifiche degli Stati membri, ad esempio basate sulla libertà di scelta dell'utente in merito al prestatore dei servizi (ossia sistema di voucher, modello della libertà di scelta, rapporto triangolare), nonché sul principio secondo cui qualsiasi fornitore di servizi sociali o altri servizi specifici che sia in grado di soddisfare le condizioni precedentemente stabilite per legge, se osserva i principi generali della parità di trattamento, della trasparenza e della non discriminazione, può essere ammesso alla

concessione dei servizi a prescindere dalla forma giuridica che assume.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri istituiscono opportune procedure di aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, garantendo il pieno rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici e consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione.

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono opportune procedure di aggiudicazione degli appalti ai sensi delle disposizioni del presente capo, garantendo il pieno rispetto dei principi di trasparenza, ***non discriminazione*** e di parità di trattamento degli operatori economici e consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere in considerazione le specificità dei servizi in questione.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione le necessità di garantire ***la*** qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti e l'innovazione. Gli Stati membri ***possono altresì prevedere*** che la scelta del prestatore di servizi non avvenga unicamente sulla base del prezzo per la fornitura del servizio.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici possano prendere in considerazione la necessità di garantire ***un elevato livello di*** qualità, la continuità, l'accessibilità, ***anche economica***, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, ***comprese le categorie svantaggiate e vulnerabili***, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti, ***il loro soddisfacimento, l'inclusione sociale e, ove opportuno***, l'innovazione. Gli Stati membri ***assicurano*** che la scelta del prestatore di servizi non avvenga unicamente sulla base del prezzo per la fornitura del servizio. ***Nel definire i criteri di qualità, le amministrazioni aggiudicatrici possono far riferimento ai***

*criteri stabiliti nel quadro europeo
volontario della qualità dei servizi sociali.*

*2 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono decidere di riservare la
partecipazione in una procedura di gara
per la fornitura di servizi sociali e sanitari
alle organizzazioni non profit, a
condizione che il diritto nazionale
compatibile con la legislazione europea
preveda la possibilità di limitare l'accesso
a taluni servizi a vantaggio delle
organizzazioni non profit, conformemente
alla giurisprudenza della Corte di
giustizia. L'avviso d'indizione di gara fa
riferimento al presente articolo. I principi
basilari di trasparenza e di parità di
trattamento devono essere rispettati.*

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 84 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*8 bis. La relazione annuale deve
contenere altresì un raffronto su base
annua tra i prezzi offerti e il costo
effettivo dei contratti già eseguiti e la
potenziale incidenza sul numero di
lavoratori impiegato dai fornitori.*

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 85 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;

e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi *e informazioni sui suoi subappaltatori fra cui nome,*

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che gli operatori economici interessati possano accedere facilmente alle informazioni pertinenti relative agli obblighi in materia di fiscalità, di tutela dell'ambiente, **di diritto del lavoro e di previdenza sociale** in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi e che si applicheranno ai lavori eseguiti in loco o ai servizi forniti durante l'esecuzione del contratto.

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli operatori economici interessati possano accedere facilmente alle informazioni pertinenti relative agli obblighi in materia di fiscalità, di tutela dell'ambiente, **di protezione sociale e occupazionale e di condizioni di lavoro** in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui verranno eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i servizi e che si applicheranno ai lavori eseguiti in loco o ai servizi forniti durante l'esecuzione del contratto. ***Essi assicurano altresì che le amministrazioni aggiudicatrici indichino dove è possibile trovare tali informazioni nei documenti di gara.***

Emendamento 54

Proposta di direttiva Allegato VIII – punto 2 – alinea

Testo della Commissione

"norme", le specifiche tecniche approvate da ***un organismo riconosciuto avente funzioni normative***, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di ***un'applicazione*** ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti categorie:

Emendamento

"norme", le specifiche tecniche ***stabilite per consenso e*** approvate da ***un'organizzazione di normazione riconosciuta***, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di ***un'utilizzazione*** ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti categorie:

Emendamento 55

Proposta di direttiva Allegato XVI – punto 6

Testo della Commissione

- Servizi forniti da associazioni sindacali

Emendamento

soppresso

- Servizi medici di emergenza

- Trasporto per scuole e studenti

PROCEDURA

Titolo	Aggiudicazione di appalti pubblici		
Riferimenti	COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD)		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 17.1.2012		
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 17.1.2012		
Relatore per parere Nomina	Birgit Sippel 16.2.2012		
Esame in commissione	31.5.2012	10.7.2012	17.9.2012
Approvazione	18.9.2012		
Esito della votazione finale	+: 30	–: 1	0: 11
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Óry, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclair, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Sergio Gutiérrez Prieto, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Jelko Kacin, Svetoslav Hristov Malinov, Ramona Nicole Mănescu, Emilie Turunen		